

Milano, 05.03.2021

Nr. Rif. 100\_21

*A mezzo PEC*

**Spett.le**

**Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare**

**Direzione Generale per le Valutazioni Ambientali**

Via Cristoforo Colombo, 44

00147 Roma (RM)

*cress@pec.minambiente.it*

**Spett.le**

**Comune di Volturino**

**3° Servizio "Assetto del Territorio e Lavori Pubblici"**

Via Fontana Vecchia 1

*tecnico@pec.comunevolturino.fg.it*

p.c.

**Spett.le**

**Regione Puglia**

**Dipartimento mobilità, qualità urbana, opere pubbliche, ecologia e paesaggio**

**Sezione autorizzazioni ambientali - Servizio V.I.A e V.I.N.C.A**

*servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it*

**Oggetto:** [ID\_VIP: 5059] - *"Comuni di Volturino, Motta Montecorvino, Pietramontecorvino, Lucera, San Severo, Prov. FG: - Impianto eolico denominato "Selva Piana", composto da 14 aerogeneratori della potenza unitaria di 6 MW per una potenza complessiva pari a 84 MW e della relative infrastrutture di connessione. Proponente: EDP Renewables Italia Holding S.r.l.*

*Istanza di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell'art. 23 del D.lgs. 152/2006, nell'ambito del provvedimento unico in materia ambientale ex art. 27 del D.Lgs.152/2006.*

**Controdeduzioni alle osservazioni del Comune di Volturino ai sensi dell'art. 24, comma 3, del D.Lgs. 152/2006**

Egregi Signori, Spettabili Enti,

con la presente, la Società **EDP Renewables Italia Holding S.r.l.** con sede legale in Milano (MI) in Via Roberto Lepetit, n. 8/10 - P.IVA IT01832190035, nella persona del legale rappresentante *pro tempore* GIUSEPPE ROBERTO PASQUA nato a Roma (Roma) il 30/03/1972 (C.F.: PSQGPP72C30H501V) (di seguito, la “**Società**”) intende riscontrare le osservazioni formulate dal pubblico – mai trasmesse alla scrivente- in relazione all’istanza di VIA nell’ambito del provvedimento unico in materia ambientale presentata dalla Società, per la realizzazione del progetto eolico denominato "Selva Piana", composto da 14 aerogeneratori della potenza unitaria di 6 MW per una potenza complessiva pari a 84 MW e della relative infrastrutture di connessione da realizzarsi nei Comuni di Volturino, Motta Montecorvino, Pietramontecorvino, Lucera, San Severo Prov. FG. (l’ “**Impianto Eolico**” o il “**Progetto**”).

Si premette che il Comune di Volturino, per il tramite dell’Ufficio Tecnico, ha fatto già pervenire a codesto Spett.le MATTM, le proprie osservazioni datate 12 ottobre 2020 con nota prot. 7421 del 12 ottobre 2020 e caricata sul portale in data 23 ottobre 2020.

Tali osservazioni sono state riscontrate dalla scrivente in data 12 febbraio 2021 mediante controdeduzioni ai sensi dell’art. 24, comma 3, del D.Lgs. 152/2006 inviate con nostro prot. 066\_21vol.

In data 12.02.2021, codesto Spett.le Ministero, ha caricato sul portale le ulteriori osservazioni del Comune di Volturino prot. 0102943 del 09 dicembre 2020 recanti la Delibera del Consiglio Comunale n 30 del 4 dicembre 2020 con cui il Comune di Volturino ha manifestato il proprio dissenso alla realizzazione del progetto sulla base di una relazione del Tavolo Tecnico (di seguito “Relazione Tecnica”) del Parere dell’Ufficio Tecnico (già trasmesso separatamente).

Di seguito, si riportano alcune note di risposta alla relazione presentata in allegato alla delibera del Consiglio Comunale di Volturino n. 30 del 4.12.2020. Si ritiene necessario puntualizzare che, sebbene sia più che legittima che i pareri degli enti locali, soprattutto quando recanti un dissenso, devono essere congruamente ed oggettivamente motivati sulla base di presupposti tecnici e giuridici delineati dalla normativa applicabile.

Rinviando a quanto già dedotto con nostra nota del 12 febbraio 2021 con riferimento al Parere Tecnico del Comune di Volturino del 12 ottobre 2020, si riportano di seguito le controdeduzioni alla Relazione Tecnica allegata alla delibera di Consiglio Comunale.

**I.1** Con le presenti controdeduzioni la Società chiarisce, tra l’altro che non è intenzione della stessa sottostimare o degradare il “bene” paesaggio riconosciuto e tutelato, nel nostro ordinamento, anche a livello costituzionale.

Parimenti giova rammentare che, a tal riguardo, il competente Ministero per i beni e le attività culturali ha delineato le Linee Guida per l’inserimento paesaggistico degli impianti eolici che tiene in debito conto anche della Convenzione del Paesaggio.

La realizzazione di tali impianti è possibile e attualmente individuata come necessaria alla luce della posizione dell'attuale Governo e del programma del Ministero per la Transizione Ecologica.

Del resto, le stesse associazioni di categoria preposte alla tutela ambientale e paesaggistica hanno riconosciuto che la transizione ecologica è una priorità e che la realizzazione di infrastrutture e impianti di energia elettrica da fonte rinnovabile ne sono lo strumento, senza che ciò comporti una illegittima trasformazione del paesaggio tenuto conto che, proprio grazie a tali opere, la vita della collettività è salvaguardata, anche in un'ottica di prevenzione e precauzione.

**II.2** Premesso la- parziale- ricostruzione del quadro di riferimento normativo, nella Relazione Tecnica allegata alla delibera di Consiglio Comunale, al punto 3, viene rappresentato che “è necessario (...) *che in sede di VIA venga superato l'approccio parcellizzato proposto dalla Società istante e si consideri invece il territorio nelle sue molteplici sfaccettature*”.

Si fa presente che la Società proponente ha presentato copiosa documentazione progettuale finalizzata ad analizzare gli impatti non nella loro singolarità bensì nella loro interezza, tenuto conto, altresì, di un'area sensibilmente più ampia rispetto a quella effettivamente interessata dalla realizzazione dell'Impianto.

Non è chiaro, quindi, cosa si intenda con il termine “parcellizzato”.

La Società non ha effettuato valutazione avulse e asettiche ma, come risultante dalla documentazione progettuale e ribadito nel prosieguo, ha attentamente e diligentemente tenuto conto del contesto culturale, funzionale nonché paesaggistico in cui il Progetto sarà realizzato.

Pare utile ribadire che la progettazione e la relativa istanza sono state presentate dalla Società tenuto conto della normativa nazionale, comunitaria e nazionale applicabile *ratione temporis* e che tiene conto, inevitabilmente, della fisiologica evoluzione del concetto di sostenibilità e di compatibilità ambientale e, pertanto, nel pieno rispetto delle identità territoriali locali (per cui lo stesso legislatore ha previsto delle misure di compensazione) e, conseguentemente, del principio di **legalità**.

Al contrario, il riferimento alla Convenzione di Aarhus del 1998 (non 2008 come riportato nella Relazione Tecnica) è infine inconferente, tenuto conto che la stessa (i) regola l'accesso alle informazioni, la partecipazione dei cittadini e l'accesso alla giustizia in materia ambientale che, nel procedimento in oggetto pare oltremodo garantita e (ii) non riporta tra i progetti elencati all'Allegato I gli impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile.

Pertanto, tale generica osservazione contenuta nella Relazione Tecnica rimane priva di rilievo.

**II.5** Al paragrafo 5 della Relazione Tecnica viene delineato che la proponente non avrebbe effettuato una valutazione concreta ai fini della valutazione dell'impatto sul territorio.

**II.5.1** Viene riportato che “*la D.G.R. n.2122 del 23.10.2012 e la D.D. n.162 del 6.6.2014 risultano quindi impropriamente richiamate nel SIA prodotto dalla Società, atteso che tale*

*studio non risulta avere preso in considerazione elementi oggetto di valutazione obbligatoria ai fini dello studio degli impatti cumulativi, quali le ZTV (Zone di visibilità teorica) per quanto concerne la densità delle installazioni, la co-visibilità e il più complessivo effetto selva. A tale proposito si osserva che la Società non ha considerato la totalità degli impianti già autorizzati, quelli in esercizio, quelli per i quali le procedure autorizzative siano ancora in corso; la D.D. n.162/2014, peraltro, richiede che l'area di ZVT sia definita da un raggio di almeno 20km dall'impianto; tale verifica non è stata effettuata e, in ogni caso risulta incompleta in quanto, come detto, sono stati omessi i ricettori esistenti e già autorizzati”.*

Così non è.

La documentazione progettuale risulta completa e precisa, tenuto conto che:

- 1) La visibilità teorica dell'impianto è stata calcolata e mostrata graficamente nella relazione paesaggistica a partire dalla pagina 128;
- 2) a pagina 25 dell'elaborato “analisi degli impatti cumulati” è mostrata la visibilità fino ad un buffer di 20 km;
- 3) a pagina 28 dell'elaborato “analisi degli impatti cumulati” è mostrata la Distribuzione di intervisibilità della totalità degli aerogeneratori ricadenti nell'AVI.

Dalla mera lettura di tale documentazione tecnica, risulta evidente la completezza della valutazione. Ed infatti, lo stesso Ufficio Tecnico del Comune di Volturino del 12 ottobre 2020 non ha sollevato alcuna contestazione in tal senso.

Non è chiaro, pertanto, sotto quale profilo tecnico la progettazione sia carente.

Tenuto conto che tale osservazione si dimostra infondata, deve essere superata.

**II.5.2** Successivamente, nella “relazione tecnica” si fa riferimento al fatto che la proponente non abbia preso in considerazione gli impatti sul patrimonio culturale e identitario.

Tale osservazione coglie un po' di sorpresa tenuto conto che, agli atti, è presente un documento specifico che affronta la questione denominato, appunto, “Impatti sul Patrimonio Culturale” a cui si rinvia.

In merito agli effetti sul settore agricolo, lo Studio di Impatto Ambientale affronta compiutamente il tema ed in cui, tra l'altro, si legge “L'area d'intervento è interessata da attività agricola, in particolare per la quasi totalità da seminativi. Questa attività potrà proseguire senza alcun disturbo a valle della realizzazione dell'impianto, posto che l'occupazione di territorio sarà assolutamente modesta (circa 3,7 ettari di occupazione del suolo definitiva, legata alla viabilità di nuova realizzazione, alle fondazioni ed alle piazzole definitive)” (cfr. tra l'altro pag. 11).

È infatti noto che l'attività agricola prosegue anche a valle della installazione di impianti eolici e, pertanto, non ci sono motivi ostativi dalla coesistenza dell'impianto nell'area. Difatti, tenuto conto delle caratteristiche costruttive, gli impianti eolici non comporta una sottrazione di suolo alle attività locali.

Nel concreto, sulla evidente compatibilità di tali attività agro-colturali presenti sul territorio comunale con la realizzazione dell’Impianto Eolico in questione, si rinvia alle osservazioni già trasmesse dalla scrivente in data 12 febbraio 2021 ed in data 4 marzo 2021.

**II.5.3** La Relazione Tecnica del Comune di Volturino riporta, errando, che sarebbe stata omessa la valutazione dei coni visuali di rilevanza storico-paesaggistica. Anche tale osservazione è falsa.

Sono stati proposti, tra gli altri, fotoinserimenti sia dal Castello di Lucera, che dalla Torre di Montecorvino, riportati di seguito per comodità di lettura (si rimanda agli elaborati progettuali per una rappresentazione di maggior dettaglio e a quanto rappresentato nelle controdeduzioni formulate in data 12 febbraio 2021).

Si coglie l’occasione per ribadire che il Regolamento Regionale (Regione Puglia) 31-12-2010, n. 24, regolante le modalità di inserimento degli impianti FER sul territorio, non riporta alcun cono visivo a tutela della Torre di Montecorvino. Detto cono visivo non è nemmeno riportato nel Piano Paesaggistico Regionale (PPTR), e, pertanto, non costituisce alcun vincolo preclusivo alla realizzazione dell’impianto.





Si rinvia alle controdeduzioni della scrivente trasmesse in data 12 febbraio 2021 anche in relazione alla illegittimità ed inapplicabilità della Deliberazioni di Consiglio Comunale del 31 gennaio 2019 e del 29 luglio 2020.

Ciò che non può essere taciuto è che l'osservazione formulata nella Relazione Tecnica si conclude con un "a mio parere, al di là dei rilievi planimetrici e delle distanze relative ... non è possibile installare neppure gli aerogeneratori esterni ai confini di piano".

È evidente che le osservazioni formulate dal Comune di Volturino sono fondate su una mera opinione (di un non identificato componente del Comitato Tecnico) priva di rilevanza obiettiva ed in contrasto con la programmazione e pianificazione regionale e che inficia, così, l'intera valutazione del Comune.

**II.5.4** In aggiunta, nella Relazione Tecnica, viene riportato che gli aerogeneratori di progetto in questione, avrebbero dimensioni tali da occludere le visuali considerate nel progetto di adeguamento.

Si evidenzia che, in virtù della loro distanza reciproca, gli aerogeneratori non occludono alcuna visuale. Ciò detto si rileva anche che l'impianto non insiste su alcun'area interessata dalle componenti tutelate dall'art 76 delle NTA PPTR (città consolidata, testimonianza della stratificazione insediativa, area di rispetto delle componenti culturali e insediative, paesaggi rurali) e pertanto l'art. 76 delle NTA del PPTR non è applicabile.

**II.5.5** Infine, con riferimento all'art.68, la Relazione Tecnico, pretende di applicare una norma di tutela del PPTR in un luogo per il quale tale tutela non si applica.

Difatti, il citato articolo 68 ha ad oggetto "*Definizioni dei beni paesaggistici e degli ulteriori contesti di cui alle componenti delle aree protette e dei siti naturalistici*", e riguarda, per l'appunto, Parchi e Riserve, Siti di rilevanza naturalistica, Area di rispetto dei parchi e delle riserve regionali.

Le opere proposte, invece, non interessano alcuna delle aree indicate dall'art. 68 delle NTA del PPTR.

**II.6** La Relazione Tecnica pretende poi di tener conto della “caratteristica a forte significazione archeologica ancora da indagare in tutta la sua consistenza”.

Da tale affermazione risulta evidente la contraddittorietà delle osservazioni.

Ad ogni buon conto, la Relazione Tecnica parrebbe riferirsi all’art. 80 delle NTA del PPTR, recante “*Prescrizioni per le zone di interesse archeologico*”.

Come mostrato negli inquadramenti cartografici presentati e confermato dallo stesso Comune, le opere in progetto NON interesseranno zone delimitate dal PPTR come - di interesse archeologico.

Non si applica quindi l’art. 80 delle NTA del PPTR.

Anche sotto tale profilo, le osservazioni formulate dal Comune di Volturino sono prive di fondamento.

**II.7** Di seguito, nella Relazione Tecnica è riportato che “*Particolarmente significativa appare inoltre l’omissione di valutazione di studi cumulativi per quanto riguarda il rumore, con effetti diretti sulla salute umana*”.

Tale affermazione è falsa.

In primo luogo, dalla “1.1 Nota Sugli Impatti Cumulati” riportata nello Studio di impatto acustico presentato, si evince che non c’è stata alcuna “omissione” in merito agli studi cumulativi, e che il tema è stato trattato nel merito.

*In un buffer di 3 km dall’area di installazione degli aerogeneratori in progetto sono presenti altri impianti eolici, la cui posizione è riportata negli elaborati cartografici seguenti.*

*Nelle immagini ciascun impianto è identificato dal relativo codice identificativo presente sul catasto FER del SIT Puglia.*

*Si è proceduto ad effettuare due ulteriori simulazioni numeriche, mediante il modello di calcolo già descritto, allo scopo di verificare l’impatto cumulato dell’impianto in progetto con quelli esistenti.*

*Non essendo disponibili dati specifici relativi alla potenza acustica emessa da ciascun aerogeneratore, si è ipotizzato che ciascuno degli aerogeneratori installati abbia una potenza acustica di 105.0 dB.*

[...]

*L’osservazione delle immagini precedenti consente di affermare che le zone di influenza acustica dei vari impianti non si sovrappongono in maniera sostanziale e, in particolare, non si sovrappongono nella zona in cui sono ubicati i ricettori maggiormente esposti al rumore che sarà generato dalle opere in progetto.*

*Non sono prevedibili pertanto, dal punto di vista acustico, impatti cumulativi sostanziali delle opere in progetto con le altre installazioni eoliche presenti in un buffer di 3 km.*

Si ribadisce, come già illustrato con le controdeduzioni del 12 febbraio 2021 della scrivente che nello Studio allegato all'istanza del dicembre 2019 non erano presenti, per ovvie ragioni, stati rappresentati gli immobili accatastati a luglio 2020.

Ad ogni buon conto, con le citate controdeduzioni si è dimostrato che i parametri acustici sono rispettati, tenuto conto altresì che tali immobili non sono adibiti ad uso abitativo.

**II.5.7** Infine, non è fondata l'osservazione, tutt'altro che tecnica, che l'impianto eolico possa indurre una perdita lavorativa nel comparto primario e l'abbandono dei terreni produttivi.

L'aumento di infrastrutture primarie, quali strade facilmente percorribili, non può che aumentare la fruibilità dei terreni e, conseguentemente, il loro valore. È un concetto oggettivo più volte evidenziato nei manuali di estimo.

La presenza in zona di un'attività di costruzione non può che facilitare le aziende locali. Non solo le aziende di opere civili gioveranno dell'opportunità, ma anche quelle del settore terziario, dalla ristorazione all'alberghiero.

Durante la fase di esercizio, la presenza costante in zona di una impresa di manutenzione facilita la possibilità di attingere forza lavoro locale per ridurre costi e spese, oltre a continuare a finanziare il settore terziario connesso.

Tali affermazioni trovano riscontro nei dati pubblicati annualmente dalle associazioni di categoria.

Per quanto concerne gli aspetti idrogeologici si rinvia alla documentazione progettuale agli atti, nonché al parere dell'ente competente (diverso dal Comune di Volturino).

\*\*\*\*\*

Sulla base delle presenti controdeduzioni, si chiede a codesto Spettabile MATTM di concludere il procedimento in oggetto, rilasciando il giudizio positivo di compatibilità ambientale del Parco eolico, operando una concreta valutazione del progetto nel merito e superando le infondate – ulteriori – osservazioni del Comune di Volturino.

Cordiali saluti,

**Giuseppe Roberto Pasqua**  
Amministratore Delegato